

Avv. Danilo Granata & Prof. Avv. Renato Rolli

Viale Trieste 38 – Cosenza (Cs) 87100

Via G. Fortunato 218 – Belvedere M.mo (Cs) 87021

Email: avv.danilogranata@gmail.com – pec: danilogranata23@pec.it

Cell: 3479632101

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEDE DI ROMA**

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

(nel giudizio nrg 11859/2021)

Nell'interesse: di **Christian Petrelli**, nato a Hilden (Deu) il 01.03.1977 e residente a Carmiano (Le) alla Via Crispi Francesco 115, c.f. PTRCRS77C01Z1120, rappresentato e difeso disgiuntamente e congiuntamente dall'Avv. Danilo Granata (GRNDNL93B01C588W) e dal Prof. Avv. Renato Rolli (RLLRNT75D23D086O), giusta procura in calce al presente atto, con domicilio digitale presso la seguente pec: danilogranata23@pec.it ; con espressa richiesta di ricevere tutte le comunicazioni inerenti il presente procedimento al suindicato indirizzo pec. Con indicazione di numero di telefono e fax: 0984.492288. *ricorrente*;

contro: la **Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica**, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) con domicilio in Roma alla Via dei Portoghesi 12, *amministrazione resistente*;

contro: il **Ministero per la Pubblica Amministrazione**, in persona del Ministro p.t, con sede al Corso Vittorio Emanuele II, 116 - 00186 Roma, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, *resistente*;

contro: la **Commissione interministeriale Ripam, Associazione Formez PA** (C.F. 80048080636), in persona del l.r.p.t., con sede legale al Viale Marx 15 – 00137 Roma, rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, *altra resistente*;

nei confronti: di **Martina Maggiolini**, nata a Firenze (FI) il 06.09.1996 e residente a Castrolibero (Cs) alla Via Mariano Turano 28 – CAP 87040.

Per l'annullamento,

previa sospensione degli effetti e di ogni altra idonea misura cautelare anche monocratica,

- 1) Della **Graduatoria finale di merito** pubblicata in data 17.12.2021 sul sito di Formez Pa relativa al concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n. 2.133 posti, elevati a 2.736, di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, o categorie o livelli equiparati, nel profilo di funzionario

amministrativo, nei ruoli di diverse amministrazioni (Gazzetta Ufficiale 4 Serie Speciale Concorsi ed esami n. 50 del 30 giugno 2020 e successivo avviso di modifica e riapertura dei termini pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^a serie speciale “Concorsi ed esami” n. 60 del 30 luglio 2021);

- 2) Degli **atti di valutazione dei titoli**, sebbene allo stato non conosciuti;
- 3) Dell'**Esito della prova scritta del ricorrente** pubblicato in data 12.10.2021 sul sito del Formez inerente il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di duemilacentotrentatré posti di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell'Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, o categorie o livelli equiparati, nel profilo funzionario amministrativo, nei ruoli di diverse amministrazioni, pubblicato in GU n. 50 in data 30.06.2020, per come modificato con rettifica pubblicata in GU n. 60 in data 30.07.2021;
- 4) Di tutti gli atti ed i verbali approvati in relazione alla formazione ed individuazione dei quesiti “situazionali” meglio individuati in narrativa, sebbene allo stato non conosciuti;
- 5) Dei verbali di correzione della prova scritta del ricorrente sebbene allo stato non conosciuti;
- 6) Ove occorrente, della comunicazione di invio dei titoli pubblicata sul sito istituzionale di riferimento in data 20.11.2021 e degli atti di valutazione dei titoli inviati prima della pubblicazione della graduatoria;
- 7) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. eventuale Graduatoria definitiva pubblicata nelle more del presente giudizio; b. tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi; c. i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio; d. il Bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4^a Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 50 del 30 giugno 2020, per come modificato dalla Rettifica pubblicata in Gazzetta Ufficiale numero 60 del 30 luglio 2021, laddove interpretato in senso lesivo per il ricorrente e nella parte di interesse; e. ogni altro atto istruttorio, sebbene, allo stato non conosciuto;

Per l'accertamento

del diritto del ricorrente all'assegnazione dei punteggi positivi pieni sui quesiti individuati in narrativa e per i motivi individuati nella medesima, o per almeno uno

di essi, con conseguente rettifica in aumento del punteggio ottenuto e riconoscimento dell' idoneità del ricorrente,

in subordine,

Dello stesso a ripetere la prova scritta secondo i canoni indicati nel bando di concorso, o, in alternativa, ad annullare l'intera procedura concorsuale con conseguente riedizione della stessa.

con conseguente condanna in forma specifica

delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, ad assegnare al ricorrente il punteggio positivo pieno sui quesiti in narrativa, o per almeno uno di essi, e a consentirgli l'accesso al successivo step procedurale (valutazione titoli) con conseguente inserimento in graduatoria, in ogni caso, con l'ordine nei confronti della P.a. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti dei ricorrenti.

Con richieste istruttorie.

Con ogni effetto ed onere conseguente.

Con vittoria di spese e competenze difensive in distrazione del sottoscritto difensore.

Premessa in fatto

In data 30.06.2020 veniva pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 2133 posti di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell' Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, o categorie o livelli equiparati, nel profilo di funzionario amministrativo, nei ruoli di diverse amministrazioni, pubblicato in GU n. 50 in data 30.06.2020.

Successivamente, il bando veniva modificato per via della Rettifica pubblicata in GU n. 60 in data 30.07.2021. Con tale modifica si prevedeva, tra le altre cose, l'aumento dei posti disponibili da 2.133 a 2.736, la riapertura dei termini per presentare domanda (fino alle ore 23:59 del 30 agosto 2021 attraverso la piattaforma Step One 2019), la soppressione della prova preselettiva e della prova orale. Rimaneva, quindi, una sola prova scritta.

Per quanto Qui rileva, la prova scritta sarebbe stata composta da 40 quesiti a risposta multipla divisi in due sezioni: la prima composta da 32 domande di tipo teorico, tra cui rientravano quelle di informatica.

Il punteggio relativo a questa prima sezione sarebbe stato attribuito secondo i seguenti criteri:

- risposta corretta: +0,75 punti;
- risposta non data : +0 punti;
- risposta sbagliata: -0,25 punti.

La seconda sezione composta, invece, da 8 quesiti situazionali relativi a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell'ambito degli studi sul comportamento organizzativo. In merito a quest'ultima sezione, l'avviso riportava, inoltre, che *“I quesiti descriveranno situazioni concrete di lavoro, rispetto alle quali si intende valutare la capacità di giudizio dei candidati, chiedendo loro di decidere, tra alternative predefinite di possibili corsi d'azione, quale ritengano più adeguata.”*

Il punteggio relativo a questa seconda sezione sarebbe stato attribuito secondo i seguenti criteri:

- risposta più efficace: +0,75 punti;
- risposta neutra: +0,375 punti;
- risposta meno efficace: 0 punti.

Tra i candidati partecipanti figurava l'odierno ricorrente, Christian Petrelli, che la sosteneva il 7 ottobre alle ore 08:00.

In data 12.10.2021 venivano pubblicati i risultati del test e il ricorrente prendeva atto di aver raggiunto **20.625 pt.** (31 corrette – 9 errate – 0 non date) e quindi di essere “non idoneo” per il mancato superamento della soglia di sbarramento di 21/30esimi fissata dalla lex specialis.

Tuttavia, per come meglio si dirà, alla luce della prova, risulta che su due quesiti, uno di informatica (n. 21), l'altro situazionale (n. 25), il candidato, in realtà, avrebbe dato le risposte più corrette tra le opzioni disponibili. Le risposte fornite dal ricorrente, invero, risultano le più esatte.

Pertanto, Petrelli decideva di adire il TAR Roma onde far valere le proprie ragioni difensive a mezzo ricorso a firma del sottoscritto difensore depositato in data 24.11.2021 e assunto al nrg 11859-2021. Con Decreto cautelare n. 6713-2021, il Giudice amministrativo fissava udienza camerale collegiale all'11.01.2022, disponendo altresì l'ordine nei riguardi della Pa di depositare una “relazione dettagliata”; ordine rimasto inattuato.

Tuttavia, nelle more del giudizio, in data 17.12.2021 Formez Pa pubblicava sul proprio sito la Graduatoria finale di merito.

Per questi motivi e per una mera formalità di legge, al ricorrente non resta che proporre il presente gravame anche nei riguardi dei sopraggiunti provvedimenti per i seguenti motivi di

DIRITTO

- 1. Violazione e/o falsa applicazione della *lex specialis*.**
- 2. Violazione dell'art. 1 del DPR 487/1994.**
- 3. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e illogicità.**
- 4. Ingiustizia grave e manifesta.**
- 5. Violazione del principio della *parcondicio concorsorum*.**
- 6. Violazione del *favor participationis*.**
- 7. Violazione del principio di proporzionalità.**
- 8. Violazione dell'art. 51 Cost.**
- 9. Disparità di trattamento.**
- 10. Violazione del principio di uguaglianza *ex art. 3 Cost.***
- 11. Travisamento dei fatti.**
- 12. Sviamento di potere e contraddittorietà dell'azione amministrativa.**
- 13. Violazione del principio del buon andamento amministrativo.**
- 14. Motivazione carente, perplessa e generica.**

Le prove concorsuali costituiscono diretta attuazione e puntuale espressione del canone di imparzialità di cui all'art. 97, comma 2, del principio di accesso al pubblico impiego mediante selezione pubblica, previsto dal comma 4 dell'art. 97 Cost., ed è altresì espressione dell'art. 51, comma 1, Cost. a mente del quale “*tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge*”, nonché del principio di uguaglianza contenuto nell'art. 3 della Carta Fondamentale. In tal contesto si evidenzia peraltro che il “*Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*” – d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 – prevede all'art. 1 comma 2 che “*il concorso pubblico deve svolgersi con modalità che ne garantiscano la imparzialità, l'economicità e la celerità di espletamento, ricorrendo, ove*

necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione [...]"; principi, tutti, disattesi nella specie dall'agere amministrativo. Orbene, seppur vero che l'Amministrazione gode di una certa discrezionalità nella gestione delle procedure concorsuali, tale discrezionalità non può sconfinare – come invece accaduto nella specie – nella manifesta irragionevolezza ed illogicità; per tali motivi, l'azione amministrativa di specie è pienamente sindacabile dal Giudice amministrativo. Sul punto, la consolidata giurisprudenza amministrativa, infatti, ha precisato come le valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici in merito alle prove concorsuali, recanti un carattere ampiamente discrezionale onde consentire di determinare la concreta idoneità attitudinale dei candidati, si collocano all'infuori del sindacato di legittimità esercitato dal G. A. sulla c. d. discrezionalità-**tecnica, eccetto le ipotesi di irragionevolezza, irrazionalità, arbitrio, illogicità, travisamento o errore di fatto** (Cons. Stato, Sez. V, 20 agosto 2019, n. 5749; Cons. Stato, Sez. IV, 19 marzo 2019, n. 1796; Cons. Stato, Sez. V, 17 novembre 2018, n. 7115). Siffatta conclusione risulta imposta anche dall'esigenza di assicurare un giudizio amministrativo coerente con il principio di effettività della tutela giurisdizionale, che informa il codice del processo amministrativo (art. 1 c. p. a.) e che rinvia le proprie garanzie a livello sia costituzionale (artt. 24, 111 e 113 Cost.) che convenzionale (art. 6 CEDU).

Tanto premesso, il *modus operandi* della Pa adottato nella specie però è certamente illegittimo in quanto contrastante con i detti principi: ai quesiti 21 e 25 il Petrelli in realtà ha dato le risposte più corrette tra le opzioni, come peraltro accertato nelle perizie di parte depositate in atti, ma ciononostante gli è stata ritenuta errata la risposta assegnata al quesito di informatica (penalità: - 0,25) ; mentre è stata ritenuta neutra piuttosto che “più efficace” quella data al quesito situazionale (+0,375 piuttosto che + 0,75).

Va da sé che l'interesse a promuovere questa azione giudiziale è quello di ottenere la rettifica in aumento del punteggio su tali quesiti dimostrando – tramite l'ausilio delle perizie tecniche versate in atti – che il ricorrente in realtà ha fornito le risposte corrette, e per tal via ottenendo l'idoneità. In particolare, se la risposta data sul quesito di informatica del ricorrente venisse ritenuta corretta si otterrebbe + 1 pt. (+ 0,25 (eliminazione della penalità) + 0,75 (per la risposta corretta); se la risposta data sul quesito situazionale venisse accertata come più efficace il ricorrente otterrebbe + 0,375. In questa ipotesi, o se anche venisse accertata la risposta corretta

ad uno solo dei detti quesiti, il ricorrente supererebbe o raggiungerebbe i 21/30esimi (soglia di sbarramento) (**PROVA DI RESISTENZA**).

Ma esaminiamo i quesiti “incriminati” con ordine.

In merito al **Quesito n. 21 “Quale delle seguenti applicazioni sono necessarie per aprire un file DOC”**

- 1) *Libre office* (risposta ritenuta meno efficace)
- 2) *MS WORD* (risposta data dal ricorrente ma ritenuta neutra)
- 3) *Tutte le alternative proposte sono esatte* (risposta ritenuta corretta dalla Pa)

Al quesito in questione, oltre ad essere ambiguo e/o mal formulato, tra le alternative disponibili il ricorrente ha dato la risposta da ritenersi più corretta e pertanto meriterebbe la rettifica del punteggio con assegnazione del + 1 (derivante dalla somma tra il + 0,25 della penalità e il + 0,75 per la risposta corretta).

Nel dettaglio, come attesta la perizia tecnica di parte versata in atti a firma dell’Ing. Luigina Quarta, partendo dal presupposto che la domanda fa riferimento ad “applicazioni”, non può ritenersi che anche *Libre Office* sia una alternativa esatta in quanto l’applicazione per aprire i file Doc non è *Libre Office* (che è una suite) ma *Writer*; diversamente, la soluzione indicata dal ricorrente è esatta: *MS WORD* è una applicazione – nel senso indicato in domanda – facente parte di Microsoft che è una suite. In altre parole, *Libre Office* sta a Microsoft (sono entrambe suite, non applicazioni) come *Writer* sta a *Ms Word* (che sono applicazioni). Pertanto, non è vero che entrambe le alternative sono esatte, in quanto soltanto la risposta fornita dal ricorrente lo è!

Rileva, poi, come la formulazione della domanda “Quale” induce comunque a dare una risposta “singolare” e che non presupponga una pluralità come invece indicato nella soluzione indicata da Formez (“Tutte le alternative...”). Circostanza non di poco conto considerato che le domande debbono pertanto essere formulate in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l’univocità della risposta (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4862).

Già con la sola assegnazione del punteggio positivo in riferimento a tale quesito, previa eliminazione della negatività ingiustamente assegnata, il Petrelli risulterebbe idoneo.

Non solo. Il ricorrente ha fornito la risposta più efficace, e quindi la più esatta, anche sul quesito situazionale 25.

Il quesito 25 “Un collega continua a chiederti aiuto su ogni incarico che gli viene affidato, ma questa tua collaborazione sottrae molto tempo al tuo lavoro”

prevede le seguenti opzioni:

- 1) *“Gli dici che ti fa piacere aiutarlo, ma questo potrà avvenire non prima di un paio di giorni, in quanto sei impegnato in una attività prioritaria, e gli consigli un testo specifico per approfondire le questioni connesse all’incarico”* (risposta che la Pa considera più efficace)
- 2) *“Gli dici che la situazione non può continuare così e che deve assumersi le sue responsabilità”* (risposta meno efficace)
- 3) *“Lo inviti a parlare con il responsabile, forse ha bisogno di un supporto formativo per rafforzare le sue competenze”* (risposta data dal ricorrente considerata neutra)

Alla stregua della formulazione del quesito situazionale caratterizzata per giunta dalla presenza dell’avverbio “ogni”, si ritiene che il ricorrente non abbia dato risposta neutra ma la risposta più efficace, così come acclarato dalla perizia tecnica di parte versata in atti a firma del Dott. Guido Scopece, Psicologo e Psicoterapeuta esperto di Psicologia del Lavoro. In particolare, secondo il perito, il quesito esprime alcune circostanze che inducono a ritenere più corretta la soluzione del Petrelli: il reiterarsi nel tempo della condotta del collega; la cattiva influenza sul lavoro del soggetto che è chiamato a valutare; un deficit di competenze del collega che ogni volta si rivolge al candidato.

La soluzione del ricorrente, la 3, è la più conforme proprio perché tiene conto di tutte queste circostanze: ed invero, la risposta esplicita un suggerimento cortese da parte del soggetto verso un miglioramento delle competenze del collega, indicando peraltro l’unica persona che potrebbe realmente essere decisiva in tal senso, ovverosia il responsabile. D’altronde, anche le ultime riforme legislative mirano ad una maggiore responsabilizzazione e autonomia dei dipendenti nell’interesse aziendale e di crescita professionale dell’individuo: essere disponibili ogni volta che serve, rimandando ad “un paio di giorni” non appare una soluzione “moderna” o comunque in linea con lo spirito recente del legislatore.

Invero, la soluzione n. 1 non tiene affatto conto delle summenzionate circostanze, in quanto è come se presupponesse che la richiesta del collega fosse stata avanzata una unica volta (“questo potrà avvenire non prima di un paio di giorni, in quanto

sei impegnato su un'attività prioritaria”), quando invece dalla formulazione del quesito si evince che la richiesta è abitudinaria.

E, dunque, sulla scorta di tali considerazioni, si ritiene che la risposta fornita dal ricorrente sia da ritenersi più efficace con conseguente assegnazione del +0,75 piuttosto che del +0,375. Anche in questo caso, il ricorrente supererebbe la soglia dei 21/30esimi.

In altre parole, se Codesto Organo giudicante ritenesse degne di pregio giuridico le considerazioni di questa difesa in ordine ai due quesiti sopra menzionati, o almeno su uno di esse, con conseguente rettifica in aumento del punteggio ottenuto dal candidato (20.625), lo stesso sarebbe riconosciuto come idoneo (**cd. prova di resistenza**) raggiungendo il punteggio di 21. Infatti, per raggiungere il 21 basterebbe l'assegnazione della positività anche su una sola delle domande.

*

Per quanto sinora espresso e rimandando alle argomentazioni contenute nelle perizie tecniche di parte, è chiaro che l'operato amministrativo – nel caso di specie – abbia travalicato i limiti della logicità e ragionevolezza e pertanto risulta sindacabile.

Nella fattispecie in esame, invero, i quiz sopra indicati presentano risposte ritenute corrette ma che in realtà non lo sono. Al riguardo, la giurisprudenza amministrativa è concorde nel ritenere che in relazione alle prove concorsuali fondate su quesiti a risposta multipla, risulta imprescindibile che l'opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito, sia l'unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costituendo tale elemento un preciso obbligo dell'Amministrazione (cfr. T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. I, 29 luglio 2011, n. 2035).

15. Illegittimità derivata.

E' lapalissiano considerare come la Graduatoria finale impugnata con il presente gravame e tutti altri atti connessi e conseguenti subiscono le conseguenze dell'invalidità/illegittimità degli Esiti della prova scritta e di ogni altro atto impugnato con ricorso principale, in quanto ad essi strettamente collegati. Trattasi invero di un collegamento così stretto nel contenuto e negli effetti da far ritenere che l'atto successivo (come la graduatoria finale) sia emanazione diretta e necessaria di quello precedente, così che il primo è in concreto tanto condizionato dal secondo nella statuizione e nelle conseguenze da non potersene discostare (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 10 novembre 2020 n. 6922).

SULLA DOMANDA CAUTELARE COLLEGALE

Si confida che i motivi di ricorso dimostrino ampiamente la sussistenza del fumus boni iuris del gravame.

Quanto al *periculum*, assolutamente grave ed irreparabile risulta essere il pregiudizio che il ricorrente subirebbe qualora Codesto Giudice non sospendesse gli effetti degli atti impugnati e non disponesse altra idonea misura cautelare (ammissione con riserva alla valutazione titoli e conseguente inclusione con riserva anche in sovrannumero in graduatoria) o, in via subordinata, la ripetizione della prova anche tramite sessione suppletiva, considerato che: i titoli sono già stati valutati, la graduatoria definitiva è stata già pubblicata, e quindi stanno per aver luogo le convocazioni e le stipule dei contratti di lavoro, trattandosi di concorso cd. fast track.

Una misura cautelare, dunque, apparirebbe necessaria e congrua in considerazione dell'evidente pregiudizio subito dal ricorrente nell'assegnazione dei punti sui quesiti situazionali: l'inclusione anche con riserva alla fase di valutazione dei titoli e consequenzialmente in graduatoria garantirebbe ai medesimi di "prendere posto" – nell'attesa della sentenza – inviare titoli e in tal senso salvaguardando nel medio tempore il suo diritto.

In realtà, l'ammissione con riserva al successivo step procedurale appare conveniente anche per la Pa, la quale diversamente si dovrebbe a "rifare tutto" in caso di sentenza positiva e quindi all'esito del presente giudizio.

Una scelta di segno opposto, invero, potrebbe vanificare l'*utilitas* conseguibile nelle more dell'attesa della definizione nel merito del presente giudizio

Senza considerare, poi, un altro aspetto: una volta scelta le sedi e terminate le convocazioni, seguirà inevitabilmente la stipula dei contratti di lavoro, rendendo quindi ancor più gravoso garantire l'effettività della tutela dei diritti dei ricorrenti, anche nel caso di vittoria del presente giudizio. Ed invero, se la sentenza emessa all'esito del giudizio di merito fosse positiva, al ricorrente toccherebbe intraprendere una serie di azioni legali volte a privare di efficacia i contratti di lavoro stipulati con aggravio di tempi e ulteriori costi a proprio carico.

Infine, la concessione della invocata misura cautelare appare idonea a contemperare gli interessi in gioco in quanto, a fronte dei pregiudizi gravi ed irreparabili che derivano a parte ricorrente; di contro, nessun pregiudizio subirebbero le

Amministrazioni resistenti, dal momento che non dovrebbero affrontare esborsi di denaro in favore di parte ricorrente.

Sulla istanza cautelare monocratica ex art. 56 cpa

Le richieste cautelari del precedente punto si intendono Qui richiamate.

Al riguardo, si osservi che le pretese cautelari del ricorrente risultano talmente gravi ed urgenti da giustificare il rilascio di un provvedimento monocratico da parte di Codesto Giudice ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 cpa, atteso che i titoli sono stati già inviati e la graduatoria è stata pubblicata, e a breve quindi si procederà alla convocazione e alla stipula dei contratti di lavoro. Sarebbe opportuno disporre l'ammissione anche in sovrannumero e con riserva allo step procedurale successivo e in graduatoria prima della sua pubblicazione, in modo anche da agevolare l'azione amministrativa che altrimenti – qualora l'istanza venisse accolta in sede collegiale - dovrebbe procedere a rettifiche aggravando i tempi procedurali. Simili circostanze pertanto non consentono neanche di attendere la discussione collegiale in camera di consiglio e tanto al fine di evitare qualsivoglia nocimento agli interessi di parte ricorrente, già compromessi per via del *modus operandi* della P.a. resistente, ma anche nel nome dell'interesse pubblico secondo i parametri dell'efficienza e dell'efficacia. Pertanto, appare opportuno sospendere la procedura già in via monocratica e in ogni caso adottare altra misura cautelare idonea a tutelare la posizione giuridica dei ricorrenti.

ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.

Qualora, il Collegio non ritenga sufficienti le notifiche già eseguite si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online dell'amministrazione resistente, ex art. 41 c.p.a., in ragione della difficile individuazione di tutti i potenziali controinteressati. Si specifica invero che questi ultimi non sono facilmente individuabili, considerato che la graduatoria si limita a indicare i nominativi dei concorsisti; d'altra parte, si è già provveduto a richiedere a mezzo pec la comunicazione di eventuali altri controinteressati (oltre a Maggiolini Martina) ma ad oggi non si è avuto alcun riscontro. E, dunque, stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per i ricorrenti di reperire i loro luoghi di residenza, la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito dell'amministrazione resistente

consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto, qualora Codesto Giudice la ritenga opportuna.

Tutto ciò premesso, voglia codesto

**ECC. MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL
LAZIO - ROMA**

- **in via istruttoria:** soltanto ove ritenuto opportuno, disporre, stante la numerosità delle persone potenzialmente lese dal ricorso in esame, l'integrazione del contraddittorio mediante la notificazione del ricorso per pubblici proclami;

- **in via istruttoria:** ove ritenuto opportuno e soltanto qualora le perizie di parte non si ritenessero sufficienti, disporre idonee consulenze tecniche per constatare che le risposte date dal ricorrente siano effettivamente le più corrette sui quesiti indicati in narrativa;

- **in via cautelare:** sospesa, nei limiti dell'interesse della parte ricorrente, l'efficacia dei provvedimenti impugnati, in particolare, assumere i provvedimenti cautelari più opportuni, compresa l'ammissione con riserva e in sovrannumero di parte ricorrente nella fase di valutazione dei titoli (con eventuale riapertura dei termini) e in graduatoria, anche in via monocratica;

- **nel merito:** accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare i provvedimenti in epigrafe indicati, riconoscendo a parte ricorrente il + 0,75 su entrambe le domande indicate in ricorso, o ad almeno una di esse, con conseguente aumento del punteggio ottenuto (20.625) e per l'effetto riconoscerne l'idoneità; in subordine, ordinare la ripetizione della prova; ancor più in subordine, disporre l'annullamento del concorso e la riedizione dello stesso.

Ai fini fiscali si dichiara che non è dovuto alcun contributo unificato in quanto trattasi di ricorso per motivi aggiunti strettamente connesso al ricorso principale (per cui è dovuto un cu di euro 325,00), posto che non è stata posta alcuna domanda nuova.

Con vittoria di spese e competenze difensive in distrazione.

Produzione giusta indice.

Belvedere Marittimo/Cosenza, 07.01.2022

Avv. Danilo Granata

Prof. Avv. Renato Rolli